DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 4/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ([2]).

(3) Il regolamento (CE) n. 715/2007 abroga, con effetto dal 2 gennaio 2013, le direttive 70/220/CEE ([3]), 72/306/CEE ([4]), 74/290/CEE ([5]), 77/102/CEE ([6]), 78/665/CEE ([7]), 80/1268/CEE ([8]), 83/351/CEE ([9]), 88/76/CEE ([10]), 88/436/CEE ([11]), 89/458/CEE ([12]), 91/441/CEE ([13]), 93/59/CEE ([14]), 93/116/CE ([15]), 94/12/CE ([16]), 96/44/CE ([17]), 96/69/CE ([18]), 98/69/CE ([19]), 98/77/CE ([20]), 1999/100/CE ([21]), 1999/102/CE ([22]), 2001/1/CE ([23]), 2001/100/CE ([24]), 2002/80/CE ([25]), 2003/76/CE ([26]) e 2004/3/CE ([27]), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 2 gennaio 2013,

---

([1]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.
([2]) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
([3]) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.
([4]) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
([5]) GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61.
([6]) GU L 32 del 3.2.1977, pag. 32.
([7]) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 48.
([8]) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36.
([9]) GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1.
([10]) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1.
([11]) GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1.
([12]) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1.
([13]) GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1.
([14]) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21.
([15]) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.
([16]) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42.
([17]) GU L 210 del 20.8.1996, pag. 25.
([18]) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64.
([19]) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
([20]) GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.
([21]) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36.
([22]) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43.
([23]) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34.
([24]) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 32.
([25]) GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20.
([26]) GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29.
([27]) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;

2) al punto 45zl (Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;

3) dopo il punto 45zs (Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«45zt. **32007 R 0715**: Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).»;

4) il testo dei punti 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio), 12 (Direttiva 72/306/CEE del Consiglio) e 42 (Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 2 gennaio 2013.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 715/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.